

Civile Ord. Sez. 1 Num. 14682 Anno 2018

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 06/06/2018

sul ricorso 20433/2013 proposto da:

[Handwritten signature]
C.Uec-1.

elettivamente domiciliati in Roma, , presso lo
studio dell'avvocato , che li rappresenta e difende
unitamente all'avvocato , giusta procura in
calce al ricorso;

-ricorrenti -

contro

;

- intimata-

ORD.
612
2018

[Handwritten mark]

nonché contro

, per incorporazione della
nella , in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
presso lo studio dell'avvocato , che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati ,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale
condizionato;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

- intimati -

avverso la sentenza n. 1102/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO,
depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/03/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 1102/2012, depositata il
20/06/2012, - pronunciata in giudizio promosso da

, nei
confronti di per
sentire accertare, in via principale, la nullità di una complessa
operazione di investimento, conclusa tramite la società di diritto

costituita allo scopo nell'ottobre 2000 (controllata ed interamente partecipata dalla [redacted] cui erano socie [redacted], società fiduciaria intestataria delle quote di tutti gli altri esponenti), la quale aveva, a sua volta, investito in un fondo di investimento estero (in società c.d.

spa, già in situazioni di pesanti perdite), ovvero, in via subordinata, la responsabilità contrattuale della convenuta, stante la violazione del disposto dell'art.21 d.lgs. 58/1998 e degli obblighi informativi prescritti dal Regol.Consob n.11522/1998, con condanna della stessa alla restituzione della somma investita ed al risarcimento dei danni – ha respinto, nel merito, le domande attrici, confermando la statuizione di rigetto dei giudici di primo grado, ma correggendone la motivazione, in ordine alla sussistenza della legittimazione, attiva degli attori e passiva della banca convenuta.

Invero, i giudici di primo grado avevano, in particolare, escluso la legittimazione sia attiva degli attori sia passiva della banca convenuta, essendo denunciata un'attività, posta in essere da funzionari dipendenti della [redacted] di consulenza (non un servizio di investimento, ex art.1 d.lgs. 58/1998), accessoria ad un servizio di investimento prestato in favore della [redacted] sola legittimata a denunciare le perdite subite nell'operazione in oggetto.

La Corte d'appello ha, invece, ritenuto che tra le parti in giudizio era intercorso un vero e proprio rapporto di intermediazione finanziaria, fonte di responsabilità contrattuale, da un lato, essendo stato dimostrato che le somme investite nell'operazione, sebbene transitate attraverso terze società, provenivano tutte dagli attori e, dall'altro lato, essendo *"indubbio...il coinvolgimento di [redacted], sia diretto attraverso i propri ... funzionari ed amministratori, sia indiretto attraverso società controllate, nella sollecitazione propositiva,*

nell'orientamento direttivo e nella negoziazione dell'operazione, complessa ed articolata, di private equity"; tuttavia, la Corte territoriale ha, poi, affermato che la pienamente edotta della esperienza in materia di investimenti degli attori e della loro propensione al rischio, "per l'assistenza ad essi prestata ed il coinvolgimento reciproco nella operazione di private equity", in occasione del pregresso ingresso temporaneo della stessa banca, nel 1999, nel capitale della società, del cui intero capitale gli attori erano detentori, in parte direttamente, in parte indirettamente, in funzione di un finanziamento per una sua progettata quotazione in borsa, vicenda poi conclusasi con la vendita dell'intero capitale sociale, riacquistato dai componenti della famiglia ad una società di diritto inglese (il cui ricavato di liquidità era stato poi reinvestito nella complessa operazione di investimento finanziario oggetto di causa), aveva assolto a tutti gli obblighi informativi, sulla base della documentazione in atti, che contraddiceva "apertamente le pretese assicurazioni di certa redditività dell'operazione di suo basso rischio", oggetto di capitoli di prova testimoniale, articolati dagli attori, inammissibili, perché generici "e contraddittori con la natura e la tipologia dell'investimento".

Avverso la suddetta sentenza,

..... propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, in due motivi). I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1176 e 1218 c.c.,

nonché delle disposizioni in materia di diligenza, correttezza, trasparenza degli intermediari finanziari, di cui all'art. 21 d.lgs. 58/1998 ed agli artt. 26, 28, 29, 39, 48 e 50 Reg. Consob 11522/1998, sia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c. (operante secondo la formulazione ante Novella 2012, trattandosi di decisione impugnata pubblicata prima dell'11 settembre 2012), deducendo che la banca intermediaria, difformemente da quanto ritenuto dai giudici di appello, non aveva dimostrato di avere acquisito, da ciascuna delle nove persone fisiche clienti, le notizie relative all'esperienza in materia di investimenti e di propensione al rischio (considerato che il precedente rapporto tra le parti, risalente al 1999, aveva riguardato, non un investimento in prodotti finanziari ma, la vendita di partecipazioni azionarie della famiglia e che comunque i documenti relativi prodotti riguardavano soltanto tre dei nove attori), nonché di avere informato ciascuno degli stessi clienti circa la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione finanziaria e che la stessa presentava *"perdite consistenti già al momento in cui veniva effettuato il versamento degli importi investiti"* (considerato, anche in questo caso, che i relativi documenti, redatti in lingua inglese e tradotti in italiano, su ordine del Tribunale, *"non erano indirizzati agli attori"* e che comunque è stato fatto, nella decisione impugnata, richiamo, quanto all'irrelevanza del dato circa le significati perdite di esercizio che già i bilanci delle società c.d. target evidenziavano, ad una *"non meglio identificata pregressa esperienza degli attori"*); 2) con il secondo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2597 c.c., sia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo la Corte d'appello spiegato le ragioni del mancato ingresso alla prova testimoniale, articolata dagli attori in primo grado e reiterata dagli appellanti, utile al fine di dimostrare che i funzionari dell'Istituto

Sanpaolo, in occasione dell'episodio pregresso della vendita dell'intero capitale della società di famiglia, la [redacted] erano venuti in contatto soltanto con alcuni degli attori; 3) con il terzo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.112 e 115 c.p.c., sia l'omessa motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., in ordine all'autonomo profilo di responsabilità extracontrattuale, per violazione dei principi di buona fede ed affidamento, invocato dagli attori, in primo grado, reiterato nel secondo motivo di appello, sul quale la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata.

2. La prima censura è inammissibile.

Invero, i vizi denunciati contengono molteplici riferimenti fattuali e tendono ad una rivisitazione del giudizio di merito espresso dalla corte d'appello circa la non sussistenza di una responsabilità della banca nella complessa operazione per cui è causa, qualificata come di intermediazione finanziaria.

La Corte d'appello ha ritenuto che, per effetto dell'assistenza e consulenza prestata dalla [redacted] a tutti gli esponenti del nucleo familiare [redacted] nella complessa operazione, definita di *private equity* (vale a dire una forma di investimento in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo e crescita, effettuata prevalentemente da investitori istituzionali con l'obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa, nella quale fondamentale è l'apporto professionale dello stesso investitore nell'attività della società), che aveva portato, tra il 1999 ed il 2000, alla cessione del capitale azionario della [redacted] detenuto direttamente ed indirettamente dagli attuali ricorrenti (come dagli stessi riconosciuto anche nel presente ricorso per cassazione), la stessa banca aveva acquisito sufficienti elementi sulle caratteristiche delle persone poi coinvolte nella successiva operazione di investimento

finanziario in fondo estero, così da non rendere necessaria una loro specifica profilatura, ai fini richiesti dalla disciplina sugli investimenti tramite intermediari finanziari.

Ora, quanto al vizio motivazionale, deve rilevarsi che, anche nel vigore della precedente versione dell'art.360 n. 5 c.p.c., la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. S.U. 24148/2013).

Inoltre, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 11511/2014; Cass. 16467/2017).

Pertanto, il motivo è incentrato su fatti, in sé, privi di rilievo, quali l'essere i documenti, sull'informativa dell'operazione di investimento, "non indirizzati" agli stessi attori-ricorrenti, rilevando, invece, il dato della consegna dello stesso, ovvero il fatto che le c.d. società target risultassero, dai bilanci di esercizio, già in perdita al momento

dell'investimento, avendo, correttamente, la Corte territoriale evidenziato "la peculiare natura dell'investimento proposto...di intervento di sostegno e di rilancio finanziario (pertanto implicante una diversa valutazione delle predette società, di tipo dinamico e non strategico), di natura temporanea". Si trattava invero di una forma di investimento riservato a società estere, comportante adesione di società di diritto lussemburghese, la (sia pure costituita *ad hoc*, con fondi riconducibili agli attuali ricorrenti, secondo quanto accertato dalla Corte d'appello), allo Schema predisposto da , implicante l'acquisto di una partecipazione in altra società lussemburghese, la , la quale ha poi impiegato le somme conferite per acquistare una partecipazione in una società olandese, sempre riconducibile al , la quale, a sua volta, ha acquistato partecipazioni in società c.d. target italiane.

3. Il secondo motivo è del pari inammissibile.

Invero, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "*ratio decidendi*" venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 11457/2007; Cass. 10501/2009).

Nella specie, deve ritenersi logicamente e coerentemente motivata dalla Corte d'appello la mancata ammissione della prova orale (cap.li da a) ad e), ritrascritti alle pagg. 68 e 69 del ricorso), atteso che le circostanze dedotte nelle prove orali risultavano già dimostrate dalla

documentazione prodotta e compiutamente esaminata dai giudici di merito, non tenuti a respingere espressamente e motivatamente la richiesta di mezzi istruttori avanzata dalle parti qualora la superfluità degli stessi possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata (Cass.5742/1995; Cass. 14611/2005; Cass. 15502/2009).

Quanto ai vizi di violazione di legge lamentati, con riguardo agli artt.115 e 116 c.p.c. ovvero al principio del riparto dell'onere probatorio, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha comunque statuito sulla base della documentazione prodotta in atti.

Costituisce, inoltre, orientamento consolidato di questa Corte il principio, assolutamente conferente rispetto all'ipotesi in analisi, secondo cui *"Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una c.t.u., cui è assimilabile la richiesta di esame autoptico) per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione"* (Cass. n.24830/2017; Cass. 13716/2016; Cass. 6715/2913).

4. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Non ricorre infatti un vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (Cass. 29191/2017; Cass.24155/2017; Cass. 20311/2011Cass. 10696/2007)). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito. Nella specie, la Corte d'appello



avendo ritenuto applicabile, nella fattispecie, la disciplina relativa alla responsabilità contrattuale tra le parti, ha escluso implicitamente la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale.

5. Il ricorso incidentale condizionato, in due motivi, proposto in via subordinata all'accoglimento del ricorso principale, è di conseguenza assorbito.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, il 29 marzo 2018.

